

(N. 626)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1954

Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1953-54, il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento col quale nella denominazione dei capitoli n. 42 « Spese per la pubblicazione di monografie per la diffusione e per la propaganda di prodotti italiani all'estero » e n. 43 « Spese per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato e per la organizzazione di mostre all'estero dei prodotti artigiani » è stata sostituita la voce « Spese » con quella « Contributo ».

Al fine di disciplinare la concessione dei contributi facenti carico ai suddetti capitoli, nonchè di quelli già previsti in altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e non an-

cora autorizzati da particolari disposizioni di legge (contributi ad organizzazioni ed istituzioni aventi per fine l'incremento dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero — capitolo 37 — e contributi per la partecipazione italiana a fiere, mostre ed esposizioni estere — capitolo 41), si rende necessario che la facoltà concessa con il citato emendamento, rivolto a consentire al Ministero di concedere somme ad Istituti ed Enti per l'attuazione delle iniziative aventi per fine lo sviluppo delle esportazioni italiane, trovi riscontro in apposita legge sostanziale.

È stato pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge.

L'articolo 1 autorizza il Ministero a concedere contributi a carico del proprio bilancio ed elenca le iniziative per i quali detti contributi possono essere concessi.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 prevede che l'erogazione dei contributi potrà avere luogo entro il limite dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi stessi e dei relativi pagamenti.

Si aggiunge che l'erogazione dei contributi — essendo limitata, come sopra accennato, agli stanziamenti assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero — non comporta alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Agli Istituti ed Enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.